Città di
Borgomanero

CONVENZIONE
(L.R. n.28/2007 art.14)

CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ANTONIO ROSMINI" DI BORGOMANERO

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della I.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" tra il Comune di Borgomanero e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia “Antonio Rosmini”.

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
  - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
  - scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della I.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di BORGOMANERO sito in Corso Cavour 16, cod. fiscale 82001370038

E

l'Ente ISTITUTO ANTONIO ROSMINI Società Cooperativa Sociale avente sede legale a Domodossola in Via Mattarella n.5, tel 0324/44533, Cod. fiscale 01409530035 nella persona del proprio Legale Rappresentante C.F. nato a il e residente a in via n. ,

Gestore della scuola per l'infanzia “ANTONIO ROSMINI” ubicata a Borgomanero in Via Fornari, 1 - tel 0322/81547.

Con:

n 5 sezioni autorizzate

n 7 insegnanti

(dati riferiti all’anno scolastico 2023/2024)

Ubicata a Borgomanero in Via Fornari 1

Si CONVIENE E Si STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione alla scuola dell'infanzia - senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normativa di settore;

a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 6 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;

a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;

a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 - Personale

II personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del

titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro il 31 AGOSTO di ogni anno - un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

II rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a)
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

II Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

a) eroga alla/e scuole dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione;
b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute - previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

II contributo, di cui al precedente articolo 9 lettera a), verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, in € 4.500,00 per ogni sezione funzionante come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 -Commissione

E' istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune nella persona del Sindaco o suo delegato, da un rappresentante della Scuola nella persona del legale rappresentante o suo delegato e da un rappresentante dei genitori di alunni frequentanti con il compito di:

a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito ed è nominata con provvedimento del Sindaco.

La direzione della scuola provvederà a segnalare al Comune il nominativo del nuovo rappresentante dei genitori allorquando quello in carica perderà il requisito di genitore di alunno/a frequentante la scuola stessa.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 decorrenti dal 01.09.2024 (validità fino al 31.08.2027) ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data,

Per il Comune di Borgomanero La Dirigente dell'Area Servizi alla Persona	Per l'Ente Gestore della scuola dell'Infanzia
_____	_____

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*